

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2017, il giorno otto Novembre, alle ore 11:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.215 - I.P. 3171/2017 - Tit./Fasc./Anno 8.2.2.9.0.0/6/2017

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Comune di Imola. Variante n. 2 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 9.02.2017. Formulazione di riserve previste ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis e dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. Contestuale valutazione ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale medesima.

Città metropolitana di Bologna

Area Pianificazione Territoriale
U.O. Amministrativa e Organizzativa

Oggetto:

Comune di Imola. Variante n. 2 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 9.02.2017. Formulazione di riserve previste ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis e dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii. Contestuale valutazione ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale medesima.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città Metropolitana di Bologna¹, **le riserve** in merito alla Variante n. 2 al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)², adottata dal *Comune di Imola* con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 9.02.2017, riportate in dettaglio nella *Relazione istruttoria*³ predisposta dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 1*), nei termini di seguito richiamati:

Riserva n. 1, relativa al **Polo funzionale Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”**:

“In recepimento dei pareri di ARPAE e AUSL in merito alla non compatibilità degli usi sanitari, anche senza degenza, con la classificazione acustica dell'ambito, si chiede di escludere l'uso b8. Infine si chiede di esplicitare nella scheda nel RUE che le future trasformazioni saranno attuate tramite PUA e che le capacità edificatorie assegnate all'ambito dovranno essere realizzate esclusivamente in aree già pavimentate o impermeabilizzate, escludendo l'estesa area verde oggi presente”;

Riserva n. 2, relativa al **trasferimento di diritti edificatori e aumento del carico urbanistico**:

“Si segnala la necessità di valutare complessivamente la sostenibilità degli ambiti di

¹ Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana. Al Sindaco metropolitano di Bologna sono attribuite le competenze individuate all'art. 33 del vigente Statuto dell'Ente.

² Ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., è previsto che, qualora il RUE o sue Varianti presentino la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2-bis, essi vengano adottati ed approvati con il procedimento previsto dall'art. 34 “Procedimento di approvazione del POC”. L'art. 34, comma 6, stabilisce che la Città metropolitana possa formulare riserve entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del Piano, relativamente a previsioni di piano in contrasto con i contenuti del PSC e con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente detto termine, si considera espressa una valutazione positiva.

³ Registrata in atti con P.G. n. 64388 del 31.10.2017 - Fasc. 8.2.2.9/6/2017.

atterraggio di tali diritti edificatori, nei casi in cui questi ultimi vadano a concentrarsi in aree prossime, come nel caso del quartiere Pedagna e di garantire che gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia non generino un aumento rilevante delle unità immobiliari e di conseguenza del carico urbanistico. Si richiamano inoltre le indicazioni puntuali sui singoli ambiti dettagliate nella Relazione istruttoria”;

Riserva n. 3 relativa alle **attività commerciali:**

“Per l'ambito N24A di Via Lasie-Selice (oggetto n. 22), si chiede di riportare la Superficie di Vendita entro i limiti degli insediamenti commerciali di rilievo comunale o sovracomunale ed eliminare la possibilità di monetizzare le quote eccedenti di verde pubblico. Anche per le quote commerciali ammesse nell'ambito N164 Via Don Sturzo (oggetto 43), si chiede di escludere tipologie commerciali di rilevanza provinciale”;

Riserva n. 4 relativa alla **disciplina e compatibilità degli usi ammessi:**

“Per l'ambito speciale in Via Calamelli (scheda N157-oggetto 36) si chiede di eliminare l'uso b10 (micro-nidi e servizi parascolastici per l'infanzia) e di valutare l'ammissibilità di tale uso nell'ambito relativo alla Scheda R29 (ex Beccherucci).

Per l'ambito N158 Via Valentonia, si chiede di circoscrivere l'uso b7, escludendo le attività più impattanti dal punto di vista acustico e trasportistico e di delimitare le tipologie di feste ammissibili”;

Riserva n. 5 relativa ai **nuovi interventi in ambito agricolo:**

“Si chiede di recepire nelle schede di RUE i condizionamenti all'attuazione dettagliati nella Relazione istruttoria per i singoli ambiti e di eliminare la proposta di variante relativa all'ambito N156 Allestimenti cartari, riconducendo le possibilità di intervento a quelle ammesse dall'art. 4.1.8 del RUE”;

Riserva n. 6 relativa alla **sicurezza idraulica:**

“Si chiede di recepire nel RUE le disposizioni derivanti dall'applicazione del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Po, n. 98 del 31 maggio 2017”;

Riserva n. 7 relativa alla **monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali:**

“Si chiede di verificare il soddisfacimento dei criteri fissati dall'art. A-26 della L.R. n. 20/2000 e smi”;

2. esprime inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale valutazione di compatibilità ambientale⁴ sul documento di Valutazione di sostenibilità

⁴ Detta competenza viene attribuita alla Città metropolitana ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008. L'art. 13 della L.R. n. 6/2009 riformula l'art. 5 della L.R. n. 20/2000 in merito alla “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”, introducendo la necessità di operare una valutazione ambientale per i piani e i

ambientale e territoriale (Valsat) del Piano in oggetto, in esito alla fase di consultazione svolta dal Comune ed a seguito dell'acquisizione dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nei termini indicati nella Relazione istruttoria sopra richiamata e di seguito riportati:

*“Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, la Città Metropolitana di Bologna esprime il parere motivato con una **valutazione positiva** sulla variante al RUE in oggetto e sulla ValsAT, **condizionata** al recepimento negli elaborati e nel documento di ValsAT con le indicazioni puntualmente riportate nelle riserve e nei pareri degli Enti competenti in materia ambientale, richiamando in particolare le prescrizioni contenute nella “proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale” (di cui alla delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1795/2016, punto 2.c.2.12), predisposta da ARPAE SAC ed allegata alla Relazione istruttoria”;*

3. dà atto che, ai fini delle determinazioni in materia ambientale sul documento Valsat sopra richiamato, la Città metropolitana si è avvalsa della istruttoria di ARPAE – Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Bologna⁵ che ha fornito, relativamente alla Variante al RUE in oggetto, la *proposta di parere motivato*⁶ allegata alla Relazione suddetta;
4. esprime inoltre il *parere previsto in materia di vincolo sismico*⁷, predisposto dal Servizio Pianificazione Urbanistica della Città metropolitana di Bologna ed allegato alla Relazione istruttoria, relativo alla verifica di compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio comunale;
5. dispone la trasmissione del presente provvedimento al *Comune di Imola* per l'adeguamento del Piano in oggetto alle riserve formulate ovvero per esprimersi sulle stesse con

programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul territorio derivanti dall'attuazione dei piani medesimi. Il richiamato art. 5, comma 7, lett. b) dispone che la Città metropolitana, in qualità di autorità competente, si esprima in merito alla valutazione ambientale del RUE nell'ambito delle riserve al Piano adottato, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

⁵ Si richiamano le ultime indicazioni riguardanti i procedimenti in materia ambientale di Verifica di assoggettabilità, VAS e Valsat dei Piani Urbanistici Comunali, approvate dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”. La Città metropolitana, nell'esercizio delle proprie competenze in materia ambientale sui piani urbanistici comunali, si avvale di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna (SAC), la quale svolge l'istruttoria sul Piano e sul relativo documento di Valsat controdedotti. La SAC, entro il termine ordinario di 30 giorni dall'invio del piano e del relativo documento di Valsat controdedotti, predisponde una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato, con la quale propone il parere in merito alla valutazione ambientale e la invia alla Città metropolitana di Bologna che approva il Parere motivato, con specifica autonoma evidenza, all'interno dell'espressione in merito al Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000.

⁶ Prot. n. 24989 del 27.10.2017, registrato in atti con P.G. n. 63656 del 27.10.2017 - Fasc. c.s.

⁷ Prot. n. 52457 del 1.09.2017. Detto parere rientra tra le competenze attribuite alla Città metropolitana, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, nell'ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

motivazioni puntuali e circostanziate⁸, segnalando nel contempo quanto previsto ai sensi dell'art. 34, comma 8, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., riguardo all'invio di copia integrale del Piano approvato alla Città metropolitana ed alla Regione Emilia-Romagna.

Motivazione:

Il Comune di Imola è dotato del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), quali strumenti di pianificazione urbanistica approvati ai sensi della vigente L.R. n. 20/2000. Il Comune ha inoltre avviato il procedimento di approvazione del Piano Operativo Comunale (POC), per promuovere l'attuazione degli interventi che realizzano le previsioni del PSC coerenti con gli obiettivi di riqualificazione urbana e rigenerazione ambientale.

Il Comune di Imola ha adottato, con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 9.02.2017, la Variante n. 2 al RUE vigente ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 20/2000 e ne ha trasmesso copia alla Città metropolitana di Bologna con nota Prot. n. 9840 del 21.03.2017⁹, per la formulazione di riserve rispetto a previsioni che possono risultare in contrasto con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale più ampio.

Con l'adozione della Variante in oggetto, il Comune di Imola esprime la necessità di un aggiornamento del proprio Regolamento Urbanistico Edilizio. La Variante ha l'obiettivo di rispondere a una serie di specifiche richieste di operatori e cittadini, nonché di correggere alcuni errori materiali negli elaborati normativi, attraverso alcune modifiche, nate in parte dall'esigenza di ricalibrare lo strumento urbanistico dopo il primo periodo di applicazione, in parte per modificare i parametri urbanistici di alcuni ambiti soggetti a disciplina speciale. Le proposte di variante riguardano esclusivamente trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, interventi sul patrimonio edilizio esistente, interventi per ambiti specializzati per attività produttive che non incidono in modo significativo sul dimensionamento del PSC.

Il Piano in esame presenta, nei punti di variante dal n. 20 al n. 44, la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'art. 29, comma 2bis della L.R. n. 20/2000 e pertanto esso è sottoposto al procedimento di approvazione previsto per i Piani Operativi Comunali (POC)¹⁰, che prevede la formulazione di riserve da parte della Città metropolitana, ai sensi dell'art. 34, comma 6, L.R. n. 20/2000.

Inoltre, poiché il Piano assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione, esso è assoggettato alla procedura di *Valutazione ambientale*¹¹ che la Città metropolitana è chiamata

⁸ Ai sensi dell'art. 34, comma 7, L.R. n. 20/2000.

⁹ Acquisita in atti al P.G. 17802 del 22.03.2017 – Fasc. c.s.

¹⁰ Art. 33, comma 4-bis della L.R. n. 20/2000.

¹¹ Ai sensi dell'art. 5, L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.

ad esprimere sul documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), al quale viene riconosciuto il valore del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4/2008¹². Pertanto la Città Metropolitana, in qualità di autorità competente, esprime la valutazione ambientale nell'ambito del procedimento di riserve sopra richiamate.

Il Comune di Imola ha inoltre trasmesso, con nota Prot. n. 37662 del 22.09.2017¹³, la documentazione integrativa richiesta dalla Città metropolitana di Bologna a corredo degli atti della Variante al RUE in oggetto, per gli adempimenti di competenza.

Con comunicazione Prot. n. 58575 del 2.10.2017 del Servizio Pianificazione Urbanistica, la Città metropolitana ha quindi avviato il procedimento amministrativo di formulazione di riserve e delle contestuali valutazioni di compatibilità ambientale, con decorrenza dei termini dal 22 settembre 2017, quale data di arrivo della suddetta documentazione integrativa, per la durata complessiva di 60 giorni, quindi con *scadenza prevista entro la data del 21 novembre 2017*.

In riferimento alle indicazioni contenute nella delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31.10.2016¹⁴ “Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha fornito alla Città metropolitana di Bologna, in esito all'istruttoria condotta sul Piano in oggetto, *la proposta di parere motivato in merito alla valutazione ambientale sul documento di Valsat* dello strumento urbanistico medesimo¹⁵, per quanto di competenza.

In considerazione dei termini di conclusione del procedimento in oggetto, il Servizio Pianificazione Urbanistica ha esaminato lo strumento urbanistico in oggetto anche in rapporto alle vigenti norme del PTCP¹⁶, predisponendo la Relazione istruttoria¹⁷, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), nella quale vengono espresse le riserve richiamate nel presente atto.

¹² Il D.Lgs. n. 4/2008, sostitutivo della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, recante norme in materia ambientale, introduce nuove procedure relative alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi urbanistici.

¹³ Conservata in atti con P.G. n. 56694 del 22.09.2017.

¹⁴ Come precisato dalla Regione Emilia-Romagna con comunicazione del Servizio Valutazione e Promozione Sostenibilità Ambientale, prot. n. 721665 del 17.11.2016, in atti al P.G. n. 64041 del 17.11.2016, la Delibera della Giunta E.R. n. 1795 del 31.10.2016 è entrata in vigore dal 31.10.2016, quale data della sua approvazione in Giunta Regionale.

¹⁵ Comunicazione dirigenziale di ARPAE SAC, raccolta in atti con P.G. n. 63656 del 27.10.2017.

¹⁶ Approvato dalla Provincia di Bologna con deliberazione consiliare n. 19 del 30.03.2004 ed entrato in vigore in data 14.04.2004, così come previsto dall'art. 27 della L.R. n. 20/2000.

¹⁷ Registrata in atti con P.G. n. 64388 del 31.10.2017.

Nella suddetta Relazione viene inoltre espressa la Valutazione Ambientale sul Piano in esame, con particolare riferimento al documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat)¹⁸, a seguito dell'esame dei pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, nonché in considerazione della proposta di parere motivato espressa da ARPAE - SAC.

Si allega inoltre alla Relazione istruttoria il parere previsto in *materia di vincolo sismico*¹⁹, che la Città metropolitana è chiamata ad esprimere nell'ambito del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si ritiene di fare propri i contenuti della Relazione istruttoria allegata al presente provvedimento, disponendone la sua trasmissione al *Comune di Imola* per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*", il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

Il vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede all'articolo 33²⁰, comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.

La Regione Emilia-Romagna con Legge n. 13/2015 ha adottato la "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", stabilendo all'art. 2, comma 4, che la Città Metropolitana, nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della L.R. n. 20/2000, svolga le funzioni oggetto del presente provvedimento.

Si precisa inoltre che il provvedimento in esame non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Città metropolitana, non essendo previsto alcun onere di carattere economico-finanziario a carico dell'Ente medesimo.

¹⁸Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 7, L.R. n. 20/2000.

¹⁹Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008.

²⁰L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

Si dichiara che è stato richiesto ed acquisito agli atti il parere²¹ della *Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica*, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati:

Allegato n. 1 così costituito:

- Relazione istruttoria (Prot. n. 64388 del 31.10.2017), corredata dalla proposta di Parere motivato fornita da ARPAE – SAC (Prot. n. 63656 del 27.10.2017, nonché dal parere sul vincolo sismico (Prot. n. 52457 del 1.09.2017).

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

²¹Ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/08/2000 n. 267.